

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (71)902

Vol. 1971/0149

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(71) 902 def.

Bruxelles, il 22 luglio 1971

Proposta modificata di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica i regolamento (CEE) n. 816/70 e n. 817/70
per quanto riguarda alcune misure transitorie nel settore vitivinicolo

(Proposta modificata ai sensi dell'articolo 149 secondo comma del Trattato)

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(71) 902 def.

RELAZIONE

In data 25 giugno 1971 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento che modifica i regolamenti (CEE) n. 816/70 e n. 817/70 (doc. R 1287/71 - AGRI 426). Per quanto riguarda il regolamento (CEE) n. 816/70, le modifiche degli articoli 29 e 30 erano destinate essenzialmente a consentire l'adozione di alcune misure transitorie.

Alla discussione del regime da applicare alle importazioni di vino provenienti in particolare dall'Algeria è apparso necessario prorogare anche altre misure transitorie. In tali condizioni, la Commissione ha ritenuto utile modificare la propria proposta prevedendo la proroga dell'articolo 37 (transitorio) del regolamento (CEE) n. 816/70.

Proposta modificata di
REGOLAMENTO (CEE) n. .../71 DEL CONSIGLIO
del _____

che modifica i regolamenti (CEE) n. 816/70 e n. 817/70
per quanto riguarda alcune misure transitorie nel set-
tore vitivinicolo

~~(Proposta modificata ai sensi dell'articolo 149 secondo comma del Trattato)~~

AL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento n. 24 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 816/70 (2), in particolare l'articolo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento Europeo (3),

considerando che l'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2612/70 (4), prevede che le misure transitorie sono applicabili soltanto fino al 31 agosto 1971; che i motivi che hanno determinato l'introduzione dell'articolo 37 sussistono invariati; che è pertanto necessario prevedere un periodo più lungo per l'applicazione delle misure transitorie;

considerando che occorre altresì prevedere l'elaborazione di un elenco dei v.q.p.r.d. in attesa che gli Stati membri abbiano adottato le norme necessarie per la produzione di tali vini previste dal regolamento (CEE) n. 817/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, che stabilisce disposizioni particolari relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (5); che occorre tuttavia determinare la data oltre la quale tale elenco non sarà più applicabile;

(1) G.U. n. 30 del 20.4.1962, pag. 989/62

(2) G.U. n. L 99 del 5.5.1970, pag. 1

(3) G.U. n. C

(4) G.U. n. L 281 del 27.12.1970, pag. 6

(5) G.U. n. L 99 del 5.5.1970, pag. 20

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La data del 31 agosto 1971 di cui all'articolo 37, seconda frase, del regolamento (CEE) n. 816/70 è sostituita da quella del 31 ottobre 1971 .

Articolo 2

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 817/70 è completato dal terzo comma seguente :

" Fino a che gli Stati membri non avranno adottato per i v.q.p.r.d. prodotti nel rispettivo territorio le disposizioni nazionali relative alle condizioni di produzione quali figurano agli articoli 2, 3, 4 e 6, paragrafo 1, nonché articoli 7 e 10, e al più tardi fino al 31 agosto 1973, sono considerati v.q.p.r.d. i vini compresi in un elenco adottato secondo la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento n. 24, sempreché tali vini corrispondano alle altre disposizioni del presente regolamento."

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente